



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitanano

N. 48 del 29/06/2015

Classifica: 004.03

Anno: 2015

(6227237)

<i>Oggetto</i>	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA). DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ESERCIZIO 2015.
----------------	---

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Su proposta del Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA

IL SINDACO METROPOLITANO

Premesso che ai fini di tutela ambientale e a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è stato istituito con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province (**TEFA**);

Visto l'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" che dispone: "con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; **qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo**";

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Proposta di Atto del Sindaco Metropolitanano

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: “fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: “È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, che dispone: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato” e visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita “per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Vista la delibera n. 77 del 15/4/2008 con la quale la Giunta ha stabilito l'1% quale misura del tributo dall'anno 2009, misura confermata con il successivo atto n. 242 del 29/10/2008;

Considerato che per effetto della modifica di cui ai sopra citati atti la tariffa del tributo applicata dalla provincia di Firenze dal 1 gennaio 2009 era al minimo consentito dalla legge e che tale misura è stata confermata per l'anno 2010 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 10/11/2009;

Vista la delibera n. 185 del 9/11/2010 con la quale la Giunta confermava per l'anno 2011 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Visto l'art. 1 comma 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 che disponeva “resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” (pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) attuativo della L. 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione”;

Vista la delibera n. 200 del 10/11/2011 con la quale la Giunta stabiliva per il l'anno 2012 la misura del quattro per cento (4%) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2012 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, salvo la riduzione all'uno per cento (1%) per i comuni che avevano ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che all'art. 13 comma 14 cita: “Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
- b. .. omissis..”;

Visto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” che all'art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l'articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge

25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto legge;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici che prevedeva all'art. 14 l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) a decorrere dal **1 gennaio 2013**;

Visto il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra citato che disponeva: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13";

Vista la delibera n. 169 del 11/12/2012 con la quale la Giunta Provinciale stabiliva la misura del cinque per cento (**5%**) per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per **l'anno 2013** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014) che, all'art 1 comma 1 istituisce dal **1 gennaio 2014** la IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**);

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 sopra citata che all'art. 1 comma 666 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Vista la delibera n. 6 del 17 gennaio 2014 "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Determinazione della misura per **l'anno 2014**" che stabiliva le seguenti aliquote:

- **3%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i

singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013

- **4%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013;

Visto l'art. 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni" (c.d. legge Delrio) che dispone : "Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno. ..omissis...";

Ricordato che il gettito del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente in questione ammonta a quanto illustrato nella tabella seguente:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.055.923,56	1.888.644,14	1.875.490,62	3.839.045,15	6.750.194,50	6.830.722,42

Appurata la necessità della Città metropolitana di Firenze di garantire, in termini programmatici gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi per l'anno 2015;

Visti l'art. 1 comma 418 legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) che definisce la riduzione di risorse 2015 e i criteri di riparto di cui alla nota metodologica SOSE del 30 marzo 2015;

Rilevato che il concorso della città metropolitana di Firenze al contenimento della spesa pubblica è stato determinato in € 21.830.174,05 e che la copertura di tale somma è stata considerata attuabile applicando le aliquote massime dei tributi (c.d. efficientamento dell'entrata);

Ritenuto, pertanto, opportuno a decorrere dall'anno 2015 stabilire la seguente aliquota:

- **5%** per tutti i comuni indipendentemente dalla percentuale di raccolta differenziata ottenuta;

Visto l'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169 che prevede: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 “Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2015, n. 67;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2015, n. 115;

Visto l'art. 114 della Costituzione che individua la Città metropolitana come ente autonomo costitutivo della repubblica;

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione che definisce le funzioni fondamentali della Città metropolitana e l'attribuzione, altresì, delle funzioni fondamentali delle Province;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 avente per oggetto “Disposizioni urgenti sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che definisce le città metropolitane come enti territoriali di area vasta con finalità istituzionali generali;

Visto l'art 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 che cita: “Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano;

Vista la deliberazione della Conferenza metropolitana 16 dicembre 2014 n. 1, che ha provveduto all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana;

Riconosciuto al Sindaco il compimento tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti in base all'art. 16 dello Statuto della Città metropolitana e rilevata, pertanto, la propria competenza in merito;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DISPONE

1) per le motivazioni espresse in premessa, **la seguente misura** del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dall'esercizio 2015:

- **cinque percento (5%)** per tutti i comuni;

2) **di incaricare** la Direzione dei Servizi Finanziari di comunicare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto al Concessionario provinciale per la riscossione dei tributi "Equitalia Centro S.p.A.", a tutti i Comuni della Provincia di Firenze ed ai gestori incaricati dai Comuni.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet

<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”